

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA AFFARI GIURIDICI

Rev. 0 del 14.10.2009

**Regolamento comunale
per la disciplina delle attività
di acconciatore e di estetista**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2009

Regolamenti comunali

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA**

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Art. 2 - <i>Definizione tipologie di esercizio</i>	3
Art. 3 - <i>Modalità di esercizio</i>	3
Art. 4 - <i>Esercizio dell'attività</i>	4
Art. 5 - <i>Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni</i>	4
Art. 6 - <i>Attività didattiche e promozionali</i>	5
Art. 7 - <i>Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali</i>	6
Art. 8 - <i>Subingresso</i>	6
Art. 9 - <i>Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria</i>	6
Art. 10 - <i>Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali</i>	7
Art. 11 - <i>Modifiche sostanziali dei locali. Potenziamento delle attrezzature in attività di "estetica"</i>	7
Art. 12 - <i>Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali – Pubblicità</i>	7
Art. 13 - <i>Sospensione dell'attività</i>	7
Art. 14 - <i>Cessazione dell'attività</i>	8
Art. 15 - <i>Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"</i>	8
Art. 16 - <i>Norme transitorie per l'attività di "barbiere"</i>	8
Art. 17 - <i>Consultazione con le Associazioni di Categoria</i>	8
Art. 18 - <i>Zone urbanistiche</i>	8
Art. 19 - <i>Sanzioni</i>	8
Art. 20 - <i>Abrogazione norme precedenti</i>	9
<i>Normativa di riferimento</i>	9

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito.

1.2 Anche nel caso in cui dette attività vengano esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti norme di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.

1.3 Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e acconciatura di parrucche e simili;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative.

Art. 2

Definizione tipologie di esercizio

2.1 ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

2.2 ESTETISTA

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. 04.01.1990 n. 1.

Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3

Modalità di esercizio

Le attività professionali di "acconciatore" e di "estetista" devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari previsti e possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di "acconciatore" e di "estetista" in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi delle attività di "acconciatore" e di "estetista" possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della L. 11.10.1986 n. 713 e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di "acconciatore" e di "estetista" che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs 31.03.1998 n. 114 e successive modificazioni.

E' consentita, all'interno di attività di "acconciatore" e di "estetista", la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al D.Lgs 31.03.1998 n. 114, purché la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.

Tale attività è assoggettata all'applicazione del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 ed alle previsioni comunali per l'insediamento delle attività commerciali.

All'interno di esercizi di "acconciatore" e di "estetista" non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare.

L'attività professionale di "acconciatore" può essere svolta unitamente a quella di "estetista" anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Non possono essere effettuate prestazioni di acconciatura e/o di estetica se non in presenza di un soggetto in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale.

Le imprese diverse da quelle previste dalla L. 08.08.1985 n. 443, che esercitano professionalmente l'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale previste dalla L. 17.08.2005 n. 174 e dalla L. 04.01.1990 n. 1.

A tal fine, le imprese di cui al precedente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di "acconciatore" o di "estetista" deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale; il responsabile designato deve svolgere attività esclusiva in un'unica sede.

Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza.

Le imprese abilitate alla vendita di prodotti cosmetici, ai sensi del D.Lgs 31.03.1998 n. 114, possono esercitare l'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" a condizione che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso del requisito professionale, che i locali all'uopo rispondano ai requisiti igienico-sanitari ed a quant'altro previsto dal presente regolamento.

Art. 4

Esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività di "acconciatore" e di "estetista" è soggetto all'acquisizione da parte del Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e, per l'attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell'attività.

Il possesso del requisito di qualificazione professionale deve essere attestato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato a seguito di richiesta effettuata dallo stesso soggetto, mentre l'idoneità sanitaria dei locali e delle apparecchiature deve essere dichiarata da parte dell'ULSS di competenza.

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della DIA, se nella stessa specificato, o successivamente previa presentazione di apposita comunicazione.

L'inizio dell'attività deve avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione della DIA, a pena di decadenza del procedimento.

Art. 5

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni

Le attività di "acconciatore" e di "estetista" devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore anche mediante elementi di arredo.

I locali adibiti alle attività di "acconciatore" e di "estetista" devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dal regolamento edilizio (altezza, superficie, aerazione, illuminazione), nonché quelli relativi all'igiene;
- possedere i requisiti di sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica, nei casi previsti dalla vigente normativa;

- avere una superficie adeguata rispetto ai posti di lavoro in modo da garantire uno spazio sufficiente per poter svolgere agevolmente l'attività;
 - essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
 - avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive, impermeabili, perfettamente lavabili e disinfettabili;
 - essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
 - essere dotati di adeguato servizio igienico dotato di tazza e lavandino, opportunamente disimpegnato, avente una superficie minima di mq. 1,20 con lato di almeno ml 1,00 ed una altezza media non inferiore a ml. 2,40. Nel caso sia sprovvisto di aereazione naturale è ammessa l'illuminazione artificiale e l'aerazione con impianto di estrazione dell'aria.
 - presenza di servizi igienici di dimensioni idonee per persone diversamente abili.
- Nel caso di attività congiunta di acconciatore e di estetista, il servizio igienico deve essere facilmente accessibile da spazi comuni alle due attività e dotato di anti-WC con lavandino. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
- per l'attività di estetista con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto un box doccia indipendente dal servizio igienico;
 - essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Le strumentazioni utilizzate nelle attività devono essere conservate ed utilizzate in perfetto stato igienico.

Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, etc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

La verifica dei requisiti igienico – sanitari previsti dal presente articolo sarà effettuata nel caso di apertura di nuove attività o di modifica dei locali in cui le attività siano autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Attività didattiche e promozionali

Le attività di "acconciatore" e di "estetista", esercitate a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.

Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

A) Aule per le lezioni teoriche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.

B) Aule per le lezioni pratiche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni.

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dal regolamento edilizio comunale, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile e realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive, ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81.

C) Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.

D) Spogliatoi allievi:

- dovrà essere prevista una zona spogliatoio allievi dotata di armadietti individuali a doppio comparto.

Art. 7

Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali

Il trasferimento della sede dell'attività e l'apertura di unità locali sono soggette all'acquisizione da parte del Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, previa conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

Per l'apertura di unità locali, la dichiarazione di inizio attività (DIA) deve contenere altresì la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale nella persona di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa o di altro soggetto non stabilmente inserito nell'impresa, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Il responsabile tecnico qualificato deve essere sempre presente, avere rapporto di immedesimazione con l'impresa e ricoprire tale carica per una sola ditta.

Il trasferimento di sede dell'attività o l'apertura di unità locali può avere inizio dalla data di presentazione della DIA, se nella stessa specificato, o successivamente previa presentazione di apposita comunicazione e comunque fatto salvo l'ottenimento dell'idoneità sanitaria dei locali e delle apparecchiature da parte dell'ULSS di competenza.

Art. 8

Subingresso

Il subingresso nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività, previa presentazione della comunicazione di subingresso, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, che il subentrante sia in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale e che non sia intervenuta alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature.

Fino alla presentazione della comunicazione l'attività non può essere esercitata.

Qualora il subentrante non risulti in possesso dei requisiti per l'abilitazione o qualificazione professionale, l'attività deve essere sospesa per un periodo che non può essere superiore ad un anno, salva concessione di motivata proroga.

Se sono state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisita una nuova idoneità igienico-sanitaria.

Nel frattempo l'attività non può essere esercitata.

Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della L. 08.08.1985 n. 443, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 3 della citata L. 08.08.1985 nr. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla L. 17.08.2005 nr. 174 o dalla L. 04.01.1990 nr. 1.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

Art. 9

Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria

Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d'azienda, deve esserne data comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Art. 10

Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali

Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore tecnico, per le imprese non aventi i requisiti di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, deve essere data contestuale comunicazione al Comune.

Alla comunicazione deve essere allegata la relativa abilitazione e/o qualificazione professionale.

L'attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

Art. 11

Modifiche sostanziali dei locali

Potenziamento delle attrezzature in attività di "estetica"

Nel caso di modifiche sostanziali dei locali destinati all'attività, deve essere presentata comunicazione al Comune, con allegata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali modificati.

Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione interna dei locali e/o delle superfici.

L'attività deve essere sospesa dall'inizio dei lavori fino all'ottenimento dell'idoneità urbanistica ed igienico-sanitaria e alla contestuale presentazione della suindicata comunicazione al Comune.

Nel caso di potenziamento delle attrezzature per l'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fintantoché non sarà stata conseguita l'idoneità sanitaria e presentata la comunicazione di cui sopra.

Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica all'ULSS competente.

Art. 12

Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali - Pubblicità -

L'orario di esercizio deve essere determinato nel limite massimo giornaliero di 13 ore, nell'ambito della fascia oraria dalle 7:00 alle 22:00, anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, fatto salvo la chiusura festiva.

Eventuali deroghe alla chiusura festiva potranno essere disposte con apposito provvedimento comunale.

La chiusura infrasettimanale ha natura facoltativa.

Le attività svolte all'interno dei centri commerciali seguono le regole sugli orari determinati per quest'ultimi.

L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione.

L'orario e ogni successiva modifica deve essere comunicata al Comune.

Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico – il nominativo del responsabile dell'attività o direttore tecnico d'azienda e degli altri soggetti in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

La dichiarazione di inizio attività (DIA) e l'eventuale successiva comunicazione, nonché ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere tenute in originale a disposizione degli Organi di Vigilanza.

Art. 13

Sospensione dell'attività

L'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi.

Della sospensione per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve esserne data comunicazione entro 30 giorni al Comune, dalla data di inizio della sospensione.

Il Comune può consentire la sospensione dell'attività nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, fino ad un massimo di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni per cause di forza maggiore o motivi eccezionali, in caso di:

- gravi indisponibilità fisiche;

- demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'ULSS competente;
- grave lutto.

Art. 14

Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività deve esserne data comunicazione al Comune.

E' disposta la cessazione dell'attività da parte del Comune:

- quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;
- quando l'interessato non ottempera alle prescrizioni nel termine massimo di centottanta giorni dalla notifica della diffida di sospensione dell'attività, disposta a seguito accertamento di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- nell'ipotesi in cui l'attività venga sospesa per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 13, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Art. 15

Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 17.08.2005, n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell'art. 2 della L. 14.02.1963, n. 161, e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di "acconciatore".

Art. 16

Norme transitorie per l'attività di "barbiere"

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "barbiere" è consentita la prosecuzione dell'attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di "barbiere" è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 17

Consultazione con le Associazioni di Categoria

L'emanazione di provvedimenti generali sarà oggetto di confronto con le Associazioni di Categoria.

La modifica del presente regolamento è assoggettata al parere consultivo della Commissione Provinciale Artigianato ed a quello delle Associazioni di categoria.

Art. 18

Zone urbanistiche

Fatte salve le attività esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'apertura di nuove attività è consentita solo nelle zone del P.R.G. ove ciò sia previsto.

E' consentito il subingresso nelle attività esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al di fuori delle zone individuate dal PRG, alle stesse condizioni del cedente.

Art. 19

Sanzioni

Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla L. 17.08.2005 n. 174 e dalla L. 04.01.1990 n. 1 e L.R. 27.11.1991 nr. 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 14.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 20**Abrogazione norme precedenti**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.09.1997, da ultimo modificato con deliberazione n. 52 del 17.09.2002.

Normativa di riferimento

- D.L. 31.01.2007 n.7, convertito con modificazioni dalla L. 02.04.2007 n. 40.
- Legge 17.08.2005 n. 174
- Legge 4.01.1990 n. 1
- Legge Regionale 16.08.2007, n. 21
- Legge Regionale 27.11.1991 n. 29

*** **